



CITTÀ DI ARICCIA

Città Metropolitana di Roma Capitale

ORDINANZA

ORDINANZA n. 36 del 16/03/2020

OGGETTO: MISURE URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA CODIV-19 - ULTERIORE DISCIPLINA PER L'ACCESSO AGLI UFFICI COMUNALI ED ALLE ALTRE STRUTTURE COMUNALI.

IL VICESINDACO

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'articolo 3 dello stesso, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella stessa Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

Vista l'ordinanza del Presidente della Regione Lazio 26 febbraio 2020 n.Z00002 recante "misure per la prevenzione e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della Legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica", pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 17 - supplemento n. 2, del 27 febbraio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;

Considerato che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista l'ordinanza del Presidente della Regione Lazio 6 marzo 2020 n. Z00003 recante "misure per la prevenzione e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica indirizzate agli operatori, agli utenti, alle Aziende, agli Enti pubblici e alle strutture private accreditate del Servizio Sanitario Regionale";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, ed in particolare l'articolo 2 dello stesso, recante “misure per il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19”;

Vista l'ordinanza del Presidente della Regione Lazio 8 marzo 2020 n. Z00004 recante "misure per la prevenzione e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica indirizzate alle persone provenienti dalle zone indicate dal DPCM 8 marzo 2020 e rientranti nella Regione Lazio e ulteriori misure di prevenzione";

Vista l'ordinanza del Presidente della Regione Lazio 9 marzo 2020 n. Z00005 recante "Modifiche e integrazioni all'ordinanza Z00004 dell'8 marzo 2020, recante: "Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica indirizzate alle persone provenienti dalle zone indicate dal DPCM 8 marzo 2020 e rientranti nella Regione Lazio e ulteriori misure di prevenzione".

Vista l'ordinanza del Presidente della Regione Lazio 10 marzo 2020 n. Z00006 recante "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 marzo 2020 recante "misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica la COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

Vista l'ordinanza del Presidente della Regione Lazio 12 marzo 2020 n. Z00007 recante "Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica – Indirizzi finalizzati alla revisione della programmazione del servizio erogato dalle Aziende del trasporto pubblico locale";

Vista l'ordinanza del Presidente della Regione Lazio 12 marzo 2020 n. Z00007 recante "Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica – Indirizzi finalizzati alla revisione della programmazione del servizio erogato dalle Aziende del trasporto pubblico locale";

Vista l'ordinanza del Presidente della Regione Lazio 13 marzo 2020 n. Z00008 recante "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica";

Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale, con particolare riguardo anche alla regione Lazio;

Ritenuto pertanto necessario ed opportuno adottare ulteriori misure, comunque coerenti con i provvedimenti governativi e regionali sino ad ora emanati, al fine di contribuire in maniera sinergica e sistemica al contenimento e alla gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, anche con riguardo alle modalità di accesso agli uffici comunali ed alle altre strutture comunali sino ad ora non interessate da precedenti provvedimenti;

Richiamata la direttiva n.1/2020 del 4 marzo 2020 del Ministro per la pubblica amministrazione recante "Misure incentivanti per il ricorso a modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa";

Richiamata altresì la circolare n.2/2020 del 13 marzo 2020 del Ministro per la pubblica amministrazione recante "Indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165";

Visto e richiamato il decreto sindacale n. 24 del 4 agosto 2016, con il quale sono stati stabiliti gli orari di apertura al pubblico degli uffici comunali;

Ravvisata pertanto la opportunità e necessità, in via preventiva e cautelativa, di limitare ulteriormente l'accesso agli uffici comunali da parte degli utenti, oltre che di disporre la chiusura al pubblico del cimitero comunale, al fine di salvaguardare la salute pubblica sia degli utenti che del personale impiegato nella gestione delle varie attività;

Visti l'articolo 50, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e l'articolo 35, comma 2, lettera o), dello statuto comunale, disposizioni che prevedono che il sindaco coordini e riorganizzi, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale, «[...] *gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti*»;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*", e, in particolare, l'articolo 54, comma 4, che dispone che il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotti, con atto motivato, provvedimenti contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

Visto il D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1, recante "*Codice della protezione civile*", e, in particolare, l'articolo 12, comma 5, lettera a), che richiama la potestà del sindaco di emanare i provvedimenti contingibili e urgenti di cui all'articolo 54, comma 4, del decreto legislativo n. 267 del 2000, anche sulla base delle valutazioni formulate dalla struttura di protezione civile costituita ai sensi di quanto previsto nell'ambito della pianificazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b), del decreto legislativo citato all'inizio del presente capoverso;

Visto il decreto del Ministro dell'Interno 5 agosto 2008, recante "*Incolumità pubblica e sicurezza urbana: definizione e ambiti di applicazione*", e, in particolare, l'articolo 1 di esso, secondo il quale per incolumità pubblica si intende l'integrità fisica della popolazione;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";

Visto l'articolo 35 dello Statuto Comunale, articolo che definisce il ruolo e le funzioni del sindaco;

ORDINA

per le motivazioni illustrate nella premessa, che qui si intendono integralmente richiamate, e ad integrazione di quanto già disposto con la propria precedente ordinanza n.33 dell'8 marzo 2020, con decorrenza immediata e sino a tutto il 3 aprile 2020:

1. la soppressione dell'accesso pomeridiano al pubblico degli uffici comunali, attualmente vigente nei giorni del lunedì e del giovedì;

2. la chiusura al pubblico del cimitero comunale. L'accesso al cimitero comunale potrà quindi essere consentito con le seguenti limitazioni:

- è consentita solo ed esclusivamente la partecipazione alle esequie e alle operazioni di tumulazione o inumazione da parte di un numero contenuto di familiari o partecipanti (massimo 10 persone complessive), e limitatamente al tempo strettamente necessario per l'esecuzione delle stesse, con l'obbligo di osservare scrupolosamente le misure igienico - sanitarie di cui all'allegato 1 del D.P.C.M. 4 marzo 2020, ovvero rispettando la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;
- è interdetto lo stazionamento nel cimitero comunale dopo lo svolgimento delle operazioni di cui al punto precedente;
- è interdetta la presenza di parenti, congiunti e affini durante le operazioni di estumulazione, esumazione e traslazione delle salme;
- è interdetta qualsiasi attività edile o manutentiva da parte di committenti privati, fatto salvo interventi di urgenza per pubblica utilità e/o per motivi igienico – sanitari disposti dalla competente autorità;

AVVERTE

che l'inosservanza delle disposizioni impartite con la presente ordinanza è punita, salvo che il fatto costituisca più grave reato, ai sensi dell'articolo 650 del codice penale, come previsto dall'articolo 3, comma 4, del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, oltre che, in virtù della decisione adottata con la deliberazione della giunta comunale n. 217 del 19 ottobre 2017, con il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di euro 500,00 (cinquecento/00), qualora il pagamento avvenga entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.

DISPONE

che la presente ordinanza venga pubblicata all'albo pretorio *on line* della Città di Ariccia e sul sito internet del medesimo ente e resa nota alla ditta incaricata della gestione dei servizi cimiteriali.

RENDE NOTO

che, a norma dell'art. 6 della legge n. 241 del 1990, il responsabile del presente procedimento amministrativo è il dirigente dell'area I – programmazione e controllo attività economiche e finanziarie, dott. Claudio Fortini.

DEMANDA

- 1) al servizio patrimonio comunale il compito di rendere noto, con i mezzi ritenuti più idonei, il presente provvedimento agli operatori economici delle onoranze funebri del territorio comunale;
- 2) al servizio patrimonio comunale il compito di inviare, per opportuna conoscenza, una copia del presente provvedimento alla stazione dei Carabinieri di Ariccia e al Commissariato di Albano Laziale della Polizia di Stato;

- 3) al corpo della polizia locale il compito di inviare una copia del presente provvedimento al Prefetto di Roma in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 54, comma 4, 2° periodo, del decreto legislativo n. 267 del 2000;
- 4) al corpo della polizia locale, oltre che alla stazione dei Carabinieri di Ariccia, al Commissariato di Albano Laziale della Polizia di Stato il compito di vigilare sul rispetto della presente ordinanza.

INFORMA

che, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Lazio, secondo la previsione dell'articolo 29, comma 1, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, entro sessanta giorni dalla notificazione o piena conoscenza del provvedimento, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro centoventi giorni dalla notificazione o piena conoscenza del provvedimento, secondo la previsione dell'articolo 9, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.

Il Vice Sindaco
Refrigeri Elisa / Arubapec S.p.a.
Atto Sottoscritto Digitalmente